



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado

Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV)

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: TVIC82300C@ISTRUZIONE.IT - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.iccasier.edu.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO

per la fornitura di servizi di formazione

SCRITTURA PRIVATA

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge e nei confronti dei terzi, fra l'Istituto Comprensivo Statale di Casier (TV) - Via Peschiere n. 16 - 31030 Dosson di Casier - codice fiscale 80017580269 nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore Dirigente Scolastico, Dott.ssa Stefania Nociti, [REDACTED] e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto, codice fiscale [REDACTED], di seguito denominato "Istituto"

E

COOPERATIVA ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. con sede legale in Vicolo R. Selvatico n. 16 - 33170 Pordenone (PN), C.F. e Partita IVA: 01220590937, di seguito denominato "affidatario";

Visto l'art. 43 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento d'Istituto dell'11/04/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

Visto il D.Lgs. 36/2023 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

Vista la copertura finanziaria nel programma annuale 2026;

Visto il progetto "BATTITI DI CUORE", percorso sull'affettività e sulla sessualità previsto per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, che prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e esterni all'istituzione scolastica;

Verificato che nella scuola non sussiste personale con requisiti adatti allo svolgimento dell'attività predetta;

Visto che il progetto è stato approvato dal Collegio Docenti del 18/11/2025 e dal Consiglio di Istituto in data 17/12/2025;

Vista la proposta progettuale di ITACA Cooperativa Sociale Onlus assunta a protocollo l'08/10/2025 con il n. 10865;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Approfondimento, per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria primo grado, degli aspetti legati allo sviluppo fisiologico e alla crescita affrontando l'argomento della sessualità tenendo conto di quanti più aspetti: fisici, affettivi, relazionali, sociali e culturali.

Il concetto di sessualità è inteso come un'area del potenziale umano e intende aiutare a far maturare nei ragazzi quelle competenze che li renderanno capaci di determinare autonomamente la propria sessualità e le proprie relazioni nelle varie fasi di sviluppo in modo appagante e responsabile.

Il percorso si svilupperà in **n. 3 incontri di due ore** per ogni classe, classi coinvolte n. 7, con la presenza di **n. 2 operatrici qualificate**, una psicologa e un'ostetrica.

In un incontro di presentazione a inizio progetto e in un incontro di restituzione a fine progetto a docenti e genitori, per un totale di **n. 3 ore**;

Per l'attività di backoffice, per la programmazione, la preparazione materiali, la somministrazione e la tabulazione dei questionari di valutazione le ore previste sono **n. 9**.

Art. 2 - INIZIO DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà inizio nel mese marzo 2026 e dovrà concludersi entro il mese di aprile 2026, come da calendario allegato.

La scadenza del contratto è automatica, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 3 – QUALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto di quanto previsto dalla proposta presentata dall'Affidatario.

Art. 4 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere garantito costantemente, sulla base della proposta e secondo il calendario stabilito per gli incontri allegato al presente contratto con prot. n. 254 del 12/01/2026. Detto calendario potrebbe essere suscettibile di variazioni attribuibili a sospensione o diversa organizzazione delle attività didattiche, manifestazioni, scioperi o altre cause di forza maggiore. In tal caso l'Istituto, ove possibile, ne darà preventiva comunicazione in modo da sospendere o variare l'erogazione del servizio e, di conseguenza, l'Affidatario non addebiterà il relativo corrispettivo.

Art. 5 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONTRATTO

E' vietato all'Affidatario, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, la cessione e qualsiasi altra forma di subcontratto totale o parziale del servizio.

Art. 6 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Le interruzioni del servizio, per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.

Art. 7 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI

Il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta dall'Affidatario ammonta a **Euro 3.618,65 IVA 5% inclusa** (Imponibile Euro 3.446,33 + IVA 5% Euro 172,32).

Gli importi saranno comprensivi di tutti gli oneri di legge, anche fiscali e previdenziali, e di ogni altra spesa correlata all'incarico e verranno liquidati in un'unica soluzione al termine delle prestazioni dietro presentazione di apposita fattura elettronica ed entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa tramite il sistema di interscambio (SDI).

A tal proposito si comunica il **CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF5CBC e il CIG B9FE698D42**

Art. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relativi al servizio;
- inosservanza da parte dell'Affidatario di uno o più impegni assunti verso l'Istituto;
- quando l'Affidatario si renda colpevole di frode e in caso di fallimento.

Art. 9 — QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Le parti convengono reciprocamente che con tale contratto non si è voluto instaurare un rapporto di lavoro dipendente, ma soltanto un accordo per una collaborazione nel quadro di una prestazione d'opera intellettuale occasionale.

Art. 10 – PRIVACY E SEGRETO PROFESSIONALE

10.1. Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, agiranno, ciascuna per quanto di propria competenza, in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("di seguito Regolamento"), nonché delle applicabili disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

10.2. Le parti si impegnano a rispettare nell'esecuzione del presente Contratto ogni e tutti gli obblighi previsti dalla disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali e in particolare si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

10.3. L'Istituto Comprensivo di Casier tutela la riservatezza e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale vigente, secondo quanto indicato nell'informativa reperibile sul sito istituzionale (www.iccasier.edu.it) sezione PRIVACY - Informativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali fornitori oppure al seguente link:

<https://www.privacylab.it/informativa.php?21483460770>

Il consulente/l'associazione dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che nessun dato personale (come descritti dagli artt. 4, 4.1, 4.13, 4.14, 4.15, 9 e 10 del GDPR 2016/679), acquisito durante il periodo di collaborazione, sarà sottoposto a trattamento, né tantomeno ceduto, comunicato o diffuso, fatta eccezione per i soli dati necessari all'esecuzione del contratto ed alla conseguente gestione amministrativa e contabile o per l'adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa o per la tutela.

Art. 11 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è firmato da entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e delle condizioni in esso contenute. Ogni parte dichiara di aver ricevuto un originale debitamente firmato.

Art. 12 — RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Treviso e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del Contraente.

ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Il Presidente e legale rappresentante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania Nociti

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse*